



COMUNE DI PONTE DELL'OLIO
Provincia di Piacenza

Via Vittorio Veneto n° 147 C.A.P. 29028 C.F. 00255060337

CENTRALINO Tel. (0523) 874411 Fax (0523) 874439/44 -

SERVIZIO TECNICO – URBANISTICO Tel. (0523) 874447/48

EMAIL: ufficio.tecnico1@comune-pontedello.it

SERVIZIO SGOMBERO NEVE

STRADE, PARCHEGGI E PIAZZE COMUNALI

PERIODO 11/2021 - 30/06/2027

CAPITOLATO SPECIALE

ART.1- OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto le prestazioni occorrenti per lo sgombero della neve sui tronchi di strada comunali e vicinali (urbane ed extra urbane), nonché sui parcheggi pubblici del capoluogo, per numero sei stagioni invernali a partire dal novembre 2021. In particolare, con riferimento a tutti i lotti previsti, l'appalto comprende:

- Il noleggio dello spartineve e dei mezzi necessari per la spinta o il traino. Per ogni spartineve devono essere tenuti a disposizione due mezzi per il traino o la spinta, muniti dei necessari organi di attacco e delle prescritte apparecchiature di segnalazione.
- La provvista di mano d'opera necessaria per la manovra della macchina sgombraneve.
- il noleggio di un autocarro e di una pala per la rimozione di neve dall'abitato (solo lotti 6 e 7)

ART. 2- AMMONTARE E CONTABILIZZAZIONE DELL'APPALTO

Si riportano gli importi unitari (*) d'appalto per ciascuna distinta zona/lotto, stimati sulla base di un giro unitari "tipo" per sei stagioni invernali:

SERVIZIO SGOMBERO NEVE stagioni 2021-2022/2026-2027	IMPORTO UNITARIO (IVA esclusa)	ml. percorso
Zona AZZURRA – Lotto 1	€/km 47,25	n. 8.228,50
Zona VIOLA – Lotto 2	€/km 47,25	n. 18.600,00
Zona BLU– Lotto 3	€/km 31,50	n. 31.802,50
Zona VERDE – Lotto 4	€/km 31,50	n. 27.317,00
Zona ROSSA – Lotto 5	€/km 63,00	n. 14.157,50
Aree PARCHEGGI – Lotto 6	€ 420,00	A corpo
Rimozione neve dall'abitato – Lotto 7 – Macchina operatrice con lama	€/h 65,10	Importo orario
Rimozione neve dall'abitato – Lotto 7 – Autocarro	€/h 44,10	Importo orario
Rimozione neve dall'abitato – Lotto 7 – Pala	€/h 44,10	Importo orario
Importo annuale "fermo macchina" (**)	€/anno 1.000,00	=====

* SULLA BASE DELLE EFFETTIVE CONDIZIONI METEOROLOGICHE E AD INSINDACABILE GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE I GIRI POTRANNO ESSERE RIDOTTI O AUMENTATI SENZA CHE LA DITTA ABBAIA NULLA A PRETENDERE.

** IMPORTO UNITARIO "FERMO MACCHINA" DA APPLICARE AI LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5, DA CORRISPONDERE PER OGNUNO DEI LOTTI ANCHE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DI PIU' LOTTI ALLO STESSO SOGGETTO; DETTA QUOTA NON E' SOGGETTA A RIBASSO, MA POTREBBE SUBIRE UNA RIDUZIONE, FINO AD AZZERARSI, IN FUNZIONE DEI GIRI O PORZIONE DI GIRO EFFETTUATI E SECONDO LE SEGUENTI MODALITA' : - 10,00 % PER OGNI GIRO COMPLETO (DA INTENDERSI COME UN'USCITA CHE CONTEMPLA ALMENO L'80% DEI KM PREVISTI PER OGNI LOTTO), - 5,00 % PER OGNI GIRO PARZIALE (DA INTENDERSI COME UN'USCITA CHE CONTEMPLA MENO DELL'80% DEI KM PREVISTI PER OGNI LOTTO).

ART. 3 - EVENTUALE PASSAGGIO IN MANUTENZIONE DI UNA O PIU' STRADE

Qualora, per qualsiasi motivo, una o più delle strade incluse nei suddetti percorsi venga declassata o venduta, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere il capitolato oppure di passare la strada o le strade ai soggetti cui spetterà in seguito la manutenzione, con l'obbligo da parte dell'impresa di continuare per quel tratto di strada o di strade, nei confronti della nuova Amministrazione e fino alla sua scadenza, il capitolato in corso.

ART. 4 - VARIAZIONE DELLE STRADE DATE IN APPALTO

Qualora lungo le strade oggetto del presente appalto vengano dall'Amministrazione eseguite modifiche di tracciato o di struttura ovvero alle stesse vengano uniti nuovi tronchi stradali o tolti tronchi di esse, l'Amministrazione potrà variare l'entità dei lavori previsti in proporzione alla nuova consistenza delle strade stesse.

Le variazioni in diminuzione potranno essere effettuate dall'Amministrazione stessa sia nel caso in cui alcune strade vengano trasferite in manutenzione ad altri enti sia nel caso in cui vengano effettuati lavori di manutenzione straordinaria per frane, alluvioni o altri motivi eccezionali come anche nella eventualità dell'esecuzione dei lavori di sistemazione generale.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DEGLI SPARTINEVE

Gli spartineve da impiegarsi negli sgombri su tutta la rete di strade in gestione al Comune saranno di due tipi a seconda che siano usati su strade di pianura o su strade di montagna. Per ogni strada o gruppi di strade, il tipo da usarsi è specificato nella parte speciale del presente capitolato in seguito riportata e l'appaltatore ha l'obbligo assoluto di adottare quel tipo appunto indicato nella parte speciale. Sulle strade di montagna potrà tuttavia essere autorizzato l'impiego di un terzo tipo di sgombraneve, quello a vomere con ali mobili per la sua particolare versatilità di impiego.

I tipi sono:

□ Sgombraneve frontale a spinta costituito da lama metallica sagomata a vomere, munito di aggancio rapido all'anteriore del veicolo gommato, con dispositivi idraulici di sollevamento, di orientamento sia a destra che a sinistra e di regolazione dell'angolo di penetrazione dei coltelli. La lama suddivisa in almeno tre settori, dotati di coltelli di raschiamento intercambiabili, dovrà essere munita di dispositivi di ribaltamento in avanti in fase di superamento di un ostacolo radente con ritorno automatico in posizione di lavoro.

L'altezza della lama sarà di almeno 70 cm. mentre la sua lunghezza sarà proporzionata alla larghezza della carreggiata, in modo da consentire – nel viaggio di andata e ritorno – lo sgombero totale del piano viabile, senza peraltro costituire ostacolo per i veicoli incrociati o in fase di sorpasso.

□ Sgombraneve frontale a spinta costituito da cuspidi fissa sagomata a vomere, munito di aggancio rapido all'anteriore del veicolo gommato, con dispositivo idraulico di sollevamento e dotato di due ali metalliche regolabili in rapporto alla larghezza totale di sgombero da effettuare.

Sia la cuspidi che le ali dovranno essere dotati di coltelli di raschiamento intercambiabili, l'altezza della cuspidi sarà di almeno 70 cm. nella parte più avanzata e di almeno 90 cm. ai lati, come pure di 90 cm. sarà l'altezza delle ali.

□ Sgombraneve frontale a spinta costituito da vomere con ali mobili comandate idraulicamente in modo tale da potere assumere le seguenti posizioni: a cuneo, a lama sdoppiata o intera, a pala.

□ L'attrezzatura dovrà essere dotata di aggancio rapido all'anteriore di veicolo gommato, dovrà presentare coltelli di raschiamento intercambiabili e dovrà avere un'altezza di almeno 80 cm. nella parte più avanzata e di almeno 110 cm. ai lati.

Tutte le attrezzature dovranno essere conformi alle norme vigenti ed eventualmente adeguati senza alcun onere per il Comune in caso di sopravvenute modifiche normative nel caso in cui tali modifiche impongano adeguamenti nel periodo di vigenza del capitolato.

Art. 6 - MEZZI PER LA SPINTA DISPOSITIVI SEGNALETICI PER LA CIRCOLAZIONE

Gli automezzi (autocarri o trattori) da impiegarsi per la spinta degli sgombraneve dovranno essere di adeguata potenza.

L'aderenza al suolo delle ruote motrici dovrà poter consentire il pieno sfruttamento

della potenza dell'autocarro e del trattore anche in caso di lavoro su superfici ghiacciate. Si dovrà pertanto provvedere al caso mediante l'impiego di pneumatici tallonati dotati di catene e ricorrendo allo zavorramento del mezzo di spinta.

La velocità dei veicoli a motore dovrà poter variare in maniera il più possibile continua, entro ampi limiti, onde adattarla, caso per caso, alle resistenze che si incontrano; è perciò indispensabile che gli automezzi dispongano del maggior numero possibile di rapporti di marcia in guisa di realizzare una sufficiente gamma di velocità.

La percorrenza di strada massima che si potrà realizzare durante gli sgombri neve è di 15 Km. all'ora per il primo tipo di spartineve e di 10 Km. all'ora per il secondo e terzo tipo. Sulle strade bitumate è assolutamente proibito l'uso di veicoli-motore a ruote non gommate, salva diversa disposizione specifica dei funzionari dell'ufficio tecnico comunale.

I mezzi per la spinta dovranno essere conformi alle vigenti normative comunque applicabili ed essere mantenuti sempre in perfetta efficienza, pronti per l'immediato impiego e dovranno trovarsi in località prossima al punto fissato per l'inizio dello sgombero.

Essi dovranno essere preventivamente muniti dei prescritti attacchi rapidi in modo che l'agganciamento delle apparecchiature di sgombero stesso possa tempestivamente avere inizio.

E' fatto assoluto obbligo all'Appaltatore di tenere a disposizione per ogni sgombraneve un mezzo a disposizione (autocarro o trattore) di scorta al primo in modo che qualora il veicolo-motore impegnato nello sgombero abbia a subire avarie, rotture od altro, possa il secondo sostituirlo immediatamente al fine di proseguire e portare a termine la rotta ed eseguire eventualmente i successivi sgombri. A tal fine anche il secondo veicolo motore dovrà essere munito, fin dall'inizio della stagione invernale, dei prescritti attacchi per il rapido agganciamento dei mezzi di sgombero e dovrà trovarsi nelle immediate vicinanze della strada o strade da sgomberare. Esso dovrà avere caratteristiche uguali a quelle sopra descritte per il primo veicolo motore e dovrà pure essere dotato dei regolamentari segnali sopra descritti.

Art. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE

Lo sgombero nevi si effettuerà dietro ordine del personale dell'Ufficio Tecnico o del cantoniere preposto quando la neve abbia raggiunto o superato l'altezza prescritta dall'articolo 14 del presente capitolato.

Nel caso però in cui per causa di forza maggiore o altro, l'ordine di cui sopra non venisse dato, l'Appaltatore dovrà iniziare ugualmente lo sgombero, ferma restando l'altezza di neve indicata per l'inizio del servizio.

In casi eccezionali dipendenti dall'intensità e rapidità della precipitazione o da altri fattori meteorologici, lo sgombero potrà essere iniziato anche quando la neve non abbia raggiunto sulla strada l'altezza prescritta. L'autorizzazione per l'inizio anticipato dello sgombero dovrà però sempre essere data dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale o dal cantoniere preposto.

Verso l'inizio e verso la fine della stagione invernale, quando la temperatura ambientale non discende a valori bassi e si presume un facile e naturale scioglimento delle nevi, l'inizio dello sgombero dovrà essere sempre autorizzato dal personale dell'Ufficio Tecnico che potrà disporre l'inizio stesso anche con altezze di neve superiori a quelle prescritte nel presente Capitolato.

La manovra dello spartineve dovrà farsi con tutte le cautele e con precauzioni tali da intralciare il meno possibile il pubblico transito e dovrà compiersi senza interruzione lungo il tratto di strada da sgomberare, salvo il caso che per insufficienza di altezza della neve venisse dal personale dell'Amministrazione stabilito di compierlo solo in parte.

Percorso con lo spartineve l'intero tratto della strada, o in parte come è detto al paragrafo precedente, si dovrà col medesimo spartineve, sempre aperto, ritornare all'estremo opposto per modo che lo sgombero sia completato con la costante minima larghezza prescritta.

L'operazione suddetta sarà eseguita, come sopra stabilito, con i mezzi meccanici sopra

descritti, con i relativi conducenti.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo o causa, lo sgombrò non fosse eseguito in modo regolare, l'Appaltatore dovrà provvedere, con i mezzi più idonei allo scopo, far togliere la neve che eventualmente fosse rimasta accumulata sui fianchi della carreggiata stradale al fine di portare la larghezza dello sgombrò alla misura minima stabilita dall'art.14 del presente Capitolato, o per togliere quella che fosse rimasta sul piano stradale dopo il passaggio dello spartineve.

In ogni caso sulla strada non dovrà rimanere uno strato di neve superiore ai cm. 2. Tale prescrizione è tassativa, salva comprovata impossibilità di miglior intervento. Lo spartineve dovrà essere sempre in piena efficienza, in modo che il tratto di strada sgombrato sia interamente percorso tanto nell'andata che nel ritorno.

Se per migliorare le condizioni di viabilità fosse necessario effettuare dopo una nevicata uno sgombrò complementare, l'Impresa dovrà eseguirlo a seguito di specifico ordine del personale dell'Ufficio Tecnico.

Nel caso lo sgombrò complementare, venisse eseguito senza autorizzazione, lo stesso non sarà contabilizzato.

Se dopo l'ordine del personale dell'Ufficio Tecnico lo sgombrò, salvo casi di forza maggiore, non fosse effettuato o lo fosse solo in parte verrà applicata la penale prevista nell'apposito articolo del presente capitolato.

Gli spartineve dovranno essere costantemente mantenuti a cura e spese dell'Appaltatore in perfetto stato di efficienza in modo da eliminare il pericolo che abbiano a guastarsi durante il servizio.

Quando i guasti fossero di tale natura od entità da non poter essere riparati lungo la strada, ed in breve tempo, l'Amministrazione Comunale si ritiene autorizzata a continuare il servizio di sgombrò della neve con i mezzi che riterrà più opportuni ed adeguati e l'Appaltatore dovrà sottostare all'intero onere da ciò derivante.

L'Appaltatore dovrà depositare lo spartineve a partire dal 1° Ottobre di ogni anno nel luogo indicato, affinché possa portarsi immediatamente, con il mezzo di spinta, sul luogo di inizio dello sgombrò. Per eventuali mancanze a tale disposizione si applicheranno le penali previste al successivo Art. 10.

Il compenso per le prestazioni dell'Appaltatore relativamente allo sgombrò della neve è elencato in fine e comprende:

- a)La provvista dello spartineve e la sua manutenzione;
- b)La provvista del mezzo necessario per la spinta dello spartineve, compreso il conducente, i mezzi e le spese di illuminazione;

La provvista e manutenzione dello spartineve, dei mezzi di spinta, del conducente verrà compensata, in relazione alla lunghezza effettiva del tratto di strada sgombrata, computando per tale misura il solo viaggio di andata e intendendo, nella retribuzione unitaria dello sgombrò, incluso e obbligatorio anche il viaggio di ritorno a spartineve operante.

Nessun compenso speciale verrà corrisposto all'Appaltatore da parte dell'Amministrazione Comunale oltre a quello indicato.

Art.8 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'impresa assuntrice dovrà adottare nell'esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la incolumità del personale addetto allo sgombrò e per non arrecare danno al patrimonio stradale ed ai terzi, alle cose ed al transito, assumendo ogni e qualsiasi responsabilità in materia; l'impresa dovrà dunque essere in regola con le norme per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e quelle delle assicurazioni sociali e per la circolazione sulle strade.

L'Appaltatore è pure responsabile dell'esatta osservanza delle segnalazioni del veicolo sgombraneve e degli altri mezzi d'opera dati e noleggiati previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss. mm. ii. e dal relativo Regolamento d'Esecuzione (D.P.R.

16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm. ii.).

Art.9 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Qualora durante il corso dell'appalto si riconoscesse che l'Appaltatore non ha adempiuto agli obblighi del capitolato riguardo alla esecuzione del servizio di sgombrò comprese le opere accessorie e non si è attenuto alle disposizioni date dall'Ufficio Tecnico Comunale, questo potrà immediatamente procedere, senza alcuna altra formalità, all'eseguimento d'Ufficio a tutto carico dell'Appaltatore, nel modo che riterrà più opportuno.

Art.10 – PENALI

In caso di incompleto sgombrò o di ritardo nell'inizio dei singoli sgombri, quando la neve abbia raggiunto l'altezza fissata nell' Art. 14, verrà applicata all'appaltatore una penale di euro 50,00 per ogni ora e per ogni chilometro di strada rimasta ingombra o comunque non transitabile regolarmente, senza pregiudizio da parte dell'Amministrazione Comunale da quanto disposto all' Art.10.

L'applicazione della penale sopracitata verrà immediatamente comunicata all'Appaltatore dell'Ufficio Tecnico Comunale con lettera raccomandata.

Qualora l'Appaltatore non depositi nei luoghi ed alla data fissata a disposizione nella zona i mezzi di spinta, compresi quelli di scorta, con già applicati i regolari attacchi per l'aggancio dello spartineve, l'Ufficio Tecnico comunale dichiarerà in mora l'Impresa, per tale mancanza verrà applicata una penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.

Art.11 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto si intende stipulato per numero 6 (sei) stagioni invernali con decorrenza a partire dal 01.11.2021 e con scadenza al 30.06.2027 con reperibilità 24 ore su 24, estesa per tutta la durata dell'appalto.

Non sono previste proroghe, salvo quelle eventualmente necessarie per motivazioni tecniche.

Art.12 - PAGAMENTO

Verrà liquidato all'Appaltatore il corrispettivo dell'importo fisso contrattuale entro il mese di febbraio, mentre il restante corrispettivo oltre l'eventuale costo dei servizi aggiuntivi effettuati in caso di nevicate, verificati e validati dal Servizio Tecnico Comunale, nella persona del Responsabile, a consuntivo nel mese di giugno; alla fine di ogni esercizio verrà redatto regolare conto finale che fungerà pure da certificato di regolare esecuzione.

Art.13 - INVARIABILITA' E REVISIONE PREZZI

I prezzi offerti, oggetto di aggiudicazione del servizio, di cui all'apposita modulistica pubblicata in modalità telematica nelle rispettive richieste di offerta, sotto le condizioni tutte del capitolato, si intendono vincolanti per l'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità salvo le disposizioni in contrario sotto riportate.

Art. 14 - MODALITA' D'ESECUZIONE

Il servizio oggetto del presente appalto sarà effettuato sull'intera rete sede stradale di competenza comunale, da sgombrarsi con lo spartineve, secondo le rispettive zone di competenza dell'Appaltatore.

L'inizio dello sgombrò si effettuerà quando la neve abbia raggiunto l'altezza media di cm. 8.

Nella esecuzione degli sgombri di neve oltre che all'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli precedenti, l'Appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni e disposizioni che in proposito e secondo le circostanze verranno impartite dall'Ufficio Tecnico a mezzo dei suoi rappresentanti.

Lo spartineve dovrà essere depositato, pronto all'uso, per tutta la stagione invernale, presso ricovero della ditta e comunque in località che possa garantire la tempestiva entrata in servizio del mezzo entro e non oltre 30 minuti dalla chiamata.

L'Ufficio Tecnico Comunale avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di ordinare, con lettera raccomandata, che lo spartineve venga depositato in località diversa da quella sopra riportata al fine di ottenere un più tempestivo e rapido servizio.

Art. 15 - ELENCO PREZZI

I prezzi in base ai quali verranno pagate le prestazioni saranno tassativamente quelli offerti in sede di gara telematica, secondo i ribassi percentuali oggetto di aggiudicazione e le unità di misura convenute per ciascuna zona (kilometro, ora, corpo), come da modulistica oggetto di gara telematica:

- 1) Noleggio di sgombraneve comprendente: la provvista di spartineve e dei mezzi necessari per la spinta dello spartineve stesso, un veicolo-motore di scorta, il conducente, i mezzi e le spese di illuminazione e di segnalazione, la provvista di mano d'opera necessaria per la manovra della macchina sgombraneve.
- 2) Disponibilità esclusiva nel periodo novembre/aprile di un mezzo attrezzato spartineve e dei mezzi necessari per la spinta o il traino, completi della manodopera necessaria all'esecuzione del servizio di sgombero neve; l'importo non è soggetto a ribasso di gara ed è riferito ad una stagione invernale e corrisposto solo per i lotti 1, 2, 3, 4 e 5. L'importo fissato non è soggetto a ribasso, ma potrebbe subire una riduzione, fino ad azzerarsi, in funzione dei giri o porzione di giro effettuati : - 10,00 % per ogni giro completo (da intendersi come un'uscita che contempla almeno l'80% dei km previsti per ogni lotto), - 5,00 % per ogni giro parziale (da intendersi come un'uscita che contempla meno dell'80% dei km previsti per ogni lotto)
- 3) Noleggio di sgombraneve comprendente: la provvista di spartineve e dei mezzi necessari per la spinta dello spartineve stesso, un veicolo-motore di scorta, il conducente, i mezzi e le spese di illuminazione e di segnalazione, la provvista di mano d'opera necessaria per la manovra della macchina sgombraneve nell'abitato; l'importo è riferito al lotto 7
- 4) Noleggio di autocarro comprendente: il conducente, il mezzo e le spese di illuminazione e di segnalazione, la provvista di mano d'opera necessaria per il trasporto e lo scarico della neve da rimuovere dal centro abitato; l'importo è riferito al lotto 7
- 5) Noleggio di pala meccanica o mezzo analogo comprendente: il conducente, il mezzo e le spese di illuminazione e di segnalazione, la provvista di mano d'opera necessaria per il carico e la movimentazione della neve da rimuovere all'interno del centro abitato; l'importo è riferito al lotto 7
- 6) Noleggio di sgombraneve per la pulizia dei parcheggi comprendente: la provvista di spartineve e dei mezzi necessari per la spinta dello spartineve stesso, un veicolo-motore di scorta, il conducente, i mezzi e le spese di illuminazione e di segnalazione, la provvista di mano d'opera necessaria per la manovra della macchina sgombraneve nei parcheggi del capoluogo; l'importo è riferito al lotto 6

Art. 16 – SUBAPPALTI

L'aggiudicatario, contestualmente all'offerta secondo le modalità indicate dal bando di gara, dovrà specificare se intende o meno subappaltare a terzi parte del servizio; nel caso la Ditta intenda avvalersi del subappalto dovrà indicare le parti del servizio che intende subappaltare e i relativi importi.

Si applica la disciplina di cui all'art. 105 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Ogni subappalto deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, previa verifica delle condizioni e dei requisiti richiesti.

I pagamenti relativi alle prestazioni eseguite da eventuali subappaltatori verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

Resta comunque impregiudicata la responsabilità dell'impresa appaltatrice per la buona esecuzione del capitolato

il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Art. 17 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore l'Amministrazione comunale si avvarrà, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto compatibile.

Nel caso di affidamento ad Associazione Temporanea di Imprese, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una Impresa mandante troverà applicazione i commi 3-4 dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

ART.18 – CESSIONE DEL CAPITOLATO

E' vietata la cessione del capitolato a pena di nullità.

ART.19 – RECESSO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento agli artt. 108 e 109

ART.20 – SPESE CONTRATTUALI

Il capitolato, parte integrante della lettera contrattuale, sarà stipulato in forma di scrittura privata. Sono a Carico del contraente tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al capitolato, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua eventuale registrazione.

ART. 21 - NORME E PRINCIPI GIURIDICI DI RIFERIMENTO

Nel presente Capitolato si fa riferimento, ferme restando le norme e i principi comunitari applicabili, alla vigente normativa in materia di contratti d'appalto per l'acquisizione di servizi nei settori ordinari, contratti sotto soglia comunitaria, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.

Per quanto non espressamente previsto da detta disciplina, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative sono espletate nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 07.08.1990, n. 241 e ss. mm. ii.

L'attività contrattuale è svolta altresì nel rispetto delle disposizioni del codice civile.

ART.22 – FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Il foro di Piacenza è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del capitolato.

Art. 23 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Piacenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ponte dell'Olio, li 08.11.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

